SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 261**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 novembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1990, n. 317.

Regolamento per il coordinamento delle disposizioni vigenti in tema di concessione di provvidenze a favore dei notai e delle loro famiglie da parte della Cassa nazionale del notariato con la nuova disciplina legislativa e con le successive disposizioni emanate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 13 della legge 3 agosto 1949, n. 577, concernente istituzione del Consiglio nazionale notarile e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione III in data 13 marzo 1990;

Ritenuto di dover accogliere il parere del Consiglio di Stato nella parte in cui suggerisce la soppressione dell'istituto della pensione di invalidità per i notai in esercizio;

Ritenuto, altresì, che il richiamo formulato dallo stesso Consiglio di Stato in ordine alla competenza ed alla procedura di cui all'art. 13 della legge 3 agosto 1949, n. 577, non è tale da comportare l'esigenza di modifiche al testo del presente regolamento che, predisposto dalla commissione amministratrice della Cassa del notariato e recepito dal Ministero di grazia e giustizia, pone norme generali per le decisioni della medesima commissione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1990;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Compiti di istituto

1. La Cassa nazionale del notariato provvede, in corrispettivo dei contributi imposti a carico dei notai:

a) alla corresponsione di assegni di integrazione a favore dei notai in esercizio;

b) alla corresponsione del trattamento di quiescenza a favore dei notai cessati dall'esercizio e delle loro famiglie, nonché alla corresponsione della pensione di invalidità;

c) alla concessione di assegni scolastici a favore dei figli dei notai in esercizio o in pensione;

d) al soddisfacimento di ogni altro onere a suo carico.

2. La Cassa può concedere assegni assistenziali a favore dei notai, in esercizio o in pensione, e delle loro famiglie, che siano meritevoli di soccorso e, per l'impianto dello studio, a favore dei notai di nuova nomina le cui condizioni economiche non lo consentano senza sensibile aggravio.

Art. 2.

Modalità di impiego dei contributi

1. La Cassa nazionale del notariato in ciascun esercizio:

a) preleva dai contributi riscossi l'importo occorrente per i pagamenti degli assegni d'integrazione, degli assegni scolastici, di quelli assistenziali, delle spese di amministrazione e di ogni altro onere a suo carico, esclusi i pagamenti riguardanti il trattamento di quiescenza;

b) apporta il rimanente ammontare dei contributi al relativo accantonamento temporaneo costituito per l'onere del trattamento di quiescenza, unitamente alle rendite dei contributi capitalizzati di detto accantonamento;

c) preleva dall'accantonamento dei contributi capitalizzati, con imputazione su quelli meno recenti e sulle relative rendite, le somme occorrenti per far fronte all'onere del trattamento di quiescenza.

Art. 3.

Iscrizione alla Cassa

1. Il diritto alle provvidenze della Cassa è acquisito dal notaio a far tempo dalla prima iscrizione a ruolo.

2. L'iscrizione alla Cassa ha luogo d'ufficio.

3. Il presidente del consiglio notarile è tenuto a comunicare tempestivamente alla Cassa nazionale del notariato:

a) la data di iscrizione a ruolo del notaio;

b) la data di cancellazione dal ruolo del notaio;

c) il periodo di cessazione temporanea dell'esercizio per sospensione, inabilitazione o per qualunque altro motivo.

Art. 4.

Assegno di integrazione - Misura e criteri di determinazione

1. Al notaio che durante l'anno abbia prestato assistenza, nei giorni e nelle ore stabiliti dalla Corte d'appello, alla propria sede è corrisposto, a complemento degli onorari repertoriali da lui conseguiti, un assegno di integrazione, fino alla concorrenza del 20 per cento dell'onorario notarile medio nazionale; la misura di detto assegno è elevata per periodo intercorrente tra la prima iscrizione a ruolo ed il successivo 31 dicembre, nonché per gli altri due anni solari successivi, fino alla concorrenza del 35 per cento dell'onorario notarile repertoriale medio nazionale.

2. L'onorario notarile repertoriale medio nazionale si ottiene dividendo l'ammontare risultante, nell'anno solare, dai repertori di cui all'art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e all'art. 13 della legge 12 giugno 1973, n. 349, di tutti i notai esercenti nel territorio della Repubblica italiana, per il numero dei posti notarili in tabella esistenti al 31 dicembre dell'anno stesso.

3. Nell'ultimo anno di esercizio l'integrazione spetta limitatamente al periodo prestato con riferimento alla media repertoriale dell'anno in cui avviene la cessazione.

Art. 5.

Esclusione dei contributi dal computo dell'onorario

1. Agli effetti dell'art. 4 non si tiene conto della quota di onorari dovuta alla Cassa nazionale del notariato.

Art. 6.

Interruzione del servizio

1. L'assegno di integrazione è concesso al notaio per l'intero anno anche in caso di interruzioni del servizio dovute:

a) a permesso di assenza fino ad un mese;

b) a servizio militare;

c) a malattia o ad altro impedimento legittimo non dipendente dalla volontà del notaio;

d) a procedimento penale o disciplinare non seguito dalla sentenza di condanna o di applicazione di sanzione disciplinare.

2. Durante il periodo di interruzione dell'esercizio dovuta a procedimento penale o disciplinare al notaio spetta l'assegno di integrazione ridotto alla metà, con diritto a ricevere l'altra metà nel caso in cui il procedimento non si concluda con sentenza di condanna o di applicazione di pena disciplinare.

3. Qualora il notaio nell'anno abbia esercitato il coadiutorato, dall'importo dell'assegno di integrazione viene dedotto il presunto corrispettivo a lui attribuito, nello stesso periodo, dal notaio coadiuvato; tale corrispettivo è presunto, ai soli fini della presente normativa, nella misura del cinquanta per cento dell'onorario, al netto della quota dovuta alla Cassa nazionale del notariato, risultante nel periodo di coadiutorato dai repertori del notaio coadiuvato. Il periodo di coadiutorato e il corrispettivo presunto ai fini di cui sopra non hanno alcuna influenza sull'eventuale diritto all'assegno di integrazione del notaio coadiuvato né sulla misura dell'assegno spettante a quest'ultimo.

Art. 7.

Assegno di integrazione - Modalità per la concessione

1. Ciascun consiglio notarile trasmette alla Cassa nazionale del notariato, entro il primo marzo, copia del prospetto degli onorari conseguiti dai notai del distretto durante l'anno precedente.

2. La Cassa nazionale del notariato comunica entro il trentuno marzo ai consigli notarili la misura dell'onorario notarile repertoriale medio nazionale determinato ai sensi dell'art. 1.

3. Il notaio che intende fruire dell'assegno di integrazione deve far pervenire domanda al consiglio notarile del distretto di appartenenza entro il termine perentorio del trentuno maggio.

4. Nella domanda il notaio deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) l'ammontare degli onorari repertoriali conseguiti nell'anno, eventualmente distinti per ciascun distretto;

b) la data di iscrizione a ruolo e quella di cessazione, qualora tali elementi siano necessari per la determinazione dell'integrazione;

c) qualora il richiedente abbia esercitato nell'anno il coadiutorato, l'importo dell'onorario o degli onorari, al netto della quota dovuta alla Cassa nazionale del notariato, risultante, nel periodo o nei periodi di coadiutorato, dai repertori del notaio o dei notai coadiuvati.

5. Alla domanda di cui al comma 4 il notaio deve unire dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale, sotto la propria responsabilità, deve specificare:

a) di avere assistito personalmente o a mezzo di coadiutore la propria sede nei giorni e nelle ore stabiliti dalla corte d'appello;

b) le eventuali interruzioni di servizio di cui all'art. 6, precisandone il periodo e le motivazioni;

c) l'inesistenza a suo carico di casi di limitazione dell'integrazione, ivi compreso il periodo od i periodi in cui abbia eventualmente esercitato il coadiutorato, precisando in tal caso il nome del notaio o dei notai coadiuvati.

6. Il consiglio notarile competente, esaminata la domanda, esprime parere motivato e circostanziato circa l'accoglimento od il rigetto della stessa.

7. Il consiglio notarile deve trasmettere alla Cassa nazionale del notariato la pratica dell'integrazione entro il termine del trenta giugno.

8. La Cassa nazionale del notariato può richiedere copia autentica dei repertori dell'istante ed inoltre può disporre accertamenti supplettivi; esaurita l'istruttoria, provvede alla liquidazione dell'assegno di integrazione od al rigetto della domanda.

Art. 8.

Assegno di integrazione - Controlli

1. La Cassa nazionale del notariato può eseguire controlli, con i mezzi che riterrà più opportuni, per accertare la sussistenza dei requisiti per il conseguimento dell'integrazione.

2. In ogni caso la Cassa dispone ispezioni annuali nei confronti di notai sorteggiati tra coloro che hanno richiesto l'integrazione.

3. Inoltre dovrà essere effettuato un controllo qualora la richiesta di integrazione venga avanzata per quattro anni, anche non consecutivi, nell'arco di sette anni.

Art. 9.

Pensione di anzianità e di inabilità

1. Ha diritto a pensione il notaio che cessa dall'esercizio delle funzioni:

a) per raggiungimento del limite di età;

b) per inabilità assoluta e permanente a proseguire nell'esercizio delle funzioni;

c) dopo trenta anni di esercizio;

d) dopo venti anni di esercizio, quando abbia raggiunto 65 anni di età.

Art. 10.

Pensioni di riversibilità e indirette

1. Ha diritto a pensione, finché conservi lo stato vedovile, il coniuge superstite del notaio deceduto durante l'esercizio o del notaio pensionato il quale abbia contratto matrimonio prima o durante l'esercizio.

2. Ha parimenti diritto a pensione di riversibilità il coniuge superstite del pensionato che abbia contratto matrimonio dopo la cessazione dall'esercizio notarile.

3. Gli orfani del notaio hanno diritto alla pensione indiretta o di riversibilità fino al compimento del ventunesimo anno di età, e, se studenti non aventi redditi superiori al 50 per cento della pensione diretta che sarebbe spettata al notaio, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età. Hanno altresì diritto alla pensione indiretta o di riversibilità gli orfani maggiori di anni ventuno inabili a proficuo lavoro alle condizioni di cui agli articoli 82 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Nel caso di concorso fra più aventi diritto si applicano le norme di cui all'art. 20.

5. In mancanza di coniuge superstite e degli orfani contemplati nel presente articolo hanno diritto a pensione indiretta o di reversibilità, nella misura stabilita al successivo art. 20, gli altri congiunti del notaio indicati negli articoli 82, 83 e 84 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092, e successive modifiche ed integrazioni, sempreché ricorrano le condizioni di cui agli articoli 85, 86 e 87 dello stesso decreto. È fatto obbligo agli interessati di comunicare alla Cassa nazionale del notariato il venir meno dei requisiti che hanno determinato l'attribuzione della pensione di riversibilità.

Art. 11.

Pensione speciale di guerra

1. Spetta la pensione speciale al notaio che sia divenuto permanentemente ed assolutamente inabile per lesione o infermità causata dalla guerra e per la quale gli sia stata liquidata la pensione privilegiata di guerra.

2. Il diritto alla pensione speciale previsto dal comma 1 deve intendersi spettare al notaio solo quando il fatto di guerra che provocò la lesione o l'infermità si verificò dopo l'iscrizione a ruolo del notaio stesso.

3. La pensione è liquidata come se il notaio avesse esercitato ininterrottamente le funzioni fino al raggiungimento del limite di età.

Art. 12.

Campagne di guerra e benemerenze militari

1. L'anzianità di esercizio maturata è accresciuta, ai fini della pensione, in funzione delle benemerenze acquisite, secondo il seguente prospetto:

a) campagne di guerra: 2 anni per ciascuna;

b) medaglie d'oro: 3 anni per ciascuna;

c) medaglie d'argento: 2 anni per ciascuna;

d) medaglie di bronzo: 1 anno per ciascuna;

e) mutilazioni e invalidità iscritte alla I categoria (grandi invalidi con o senza assegno di accompagnamento): 4 anni;

f) mutilazioni e invalidità iscritte alla II, III e IV categoria: 2 anni;

g) mutilazioni e invalidità iscritte alle successive quattro categorie: 1 anno;

h) croce di guerra al valor militare: 1 anno.

2. Le anzianità convenzionali di cui al comma 1, tra loro cumulabili, non sono computabili né ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima di esercizio necessaria per il riconoscimento del diritto a pensione né ai fini dell'indennità di cessazione.

3. Resta a carico degli interessati l'onere di produrre, unitamente alla relativa istanza, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti atti a godere dei benefici suddetti, tramite il consiglio notarile competente che deve esprimere il suo motivato parere.

Art. 13.

Pensione speciale

1. Il notaio che, per infermità o lesioni dipendenti da fatti inerenti l'esercizio della professione, abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie delle tabelle annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione speciale liquidata con i criteri previsti nel comma 3 dell'art. 11 quando dette menomazioni lo abbiano reso assolutamente e permanentemente inabile all'esercizio della funzione.

2. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti inerenti all'esercizio professionale quando questi ultimi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente o determinante.

3. Si considerano comprese nell'esercizio della professione le attività svolte nell'ambito o per incarico degli organi istituzionali della categoria o nell'ambito di organismi operanti nell'interesse generale della categoria stessa.

4. Gli incarichi conferiti dagli organi istituzionali devono risultare da atti aventi data certa.

Art. 14.

Pensione speciale - Termini per l'esercizio del diritto

1. Decade dal diritto a pensione speciale il notaio che non ne abbia fatto richiesta entro cinque anni dalla cessazione delle funzioni.

2. Il termine è elevato a dieci anni qualora l'inabilità sia derivata da parkinsonismo.

Art. 15.

Pensione speciale di riversibilità e indiretta

1. La pensione speciale riconosciuta al notaio dagli articoli 11 e 13 è estesa al coniuge superstite e agli orfani del notaio individuati all'art. 10.

2. In caso di morte del notaio in esercizio l'avente diritto per conseguire la pensione speciale indiretta deve presentare alla Cassa, nel termine di decadenza di cinque anni alla data del decesso del dante causa, domanda corredata dalla documentazione necessaria.

Art. 16.

Pensione - Computo anzianità

1. L'esercizio utile al conseguimento alla pensione si computa dal giorno in cui il notaio è stato iscritto per la prima volta a ruolo.

2. Non è computato il tempo trascorso in congedo, nella parte eccedente i 2/12 della durata complessiva dell'esercizio tranne che il notaio si sia fatto sostituire da un coadiutore.

3. Viene dedotto per intero il tempo trascorso in stato di cessazione temporanea, salvo che questa derivi da procedimento penale o disciplinare non seguito da condanna o da applicazione di sanzione disciplinare.

4. La riammissione all'esercizio della professione interrompe il diritto alla percezione della pensione dal giorno della nuova iscrizione a ruolo. Il notaio riammesso cumula il tempo del nuovo esercizio con il precedente. L'entità della pensione, alla cessazione dell'ulteriore periodo di esercizio, è commisurata alla durata complessiva dell'esercizio professionale.

Art. 17.

Esercizio funzioni notarili ai sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Coloro che abbiano esercitato, per almeno venti anni, anche non consecutivi, le funzioni notarili ai sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e abbiano raggiunto il 75° anno di età hanno diritto alla pensione nella misura prevista per i notai.

2. Il coniuge superstite ed i figli orfani di coloro che abbiano esercitato per almeno 20 anni, anche non consecutivi, le funzioni notarili ai sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, hanno diritto alla pensione nella misura prevista a favore del coniuge e dei figli orfani di notai di cui all'art. 20.

3. Ai fini della pensione non sono valutati i periodi di tempo nei quali l'esercizio delle funzioni notarili è stato svolto in concomitanza con una delle attività incompatibili con l'ufficio di notaio ai sensi dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'anzianità ai fini del trattamento di quiescenza, per i notai che abbiano esercitato, anteriormente all'iscrizione a ruolo, le funzioni ai sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è calcolata sommando il periodo di esercizio temporaneo al periodo di esercizio in ruolo.

5. In ogni caso resta ferma l'esclusione del periodo dell'esercizio temporaneo ai fini della determinazione dell'indennità di cessazione di cui all'art. 26.

Art. 18.

Pensione mensile - Ammontare

1. La pensione mensile spettante al notaio è stabilita nella somma di L. 3.050.576 fino a dieci anni di esercizio, aumentata di L. 80.890 per ogni anno di esercizio in più fino ad un massimo di L. 5.477.301 dopo quaranta o più anni di esercizio.

2. Il periodo di esercizio che eccede sei mesi si calcola per un anno intero; se uguale o inferiore si trascura.

Art. 19.

Quota aggiuntiva per figli a carico

1. Le somme di cui all'art. 18 sono aumentate nella misura del 5 per cento per ogni figlio a carico fino a 26 anni di età e per ogni figlio inabile senza limiti di età.

Art. 20.

Pensioni indirette e di riversibilità - Misura

1. La misura della pensione spettante al coniuge superstite e ai figli del notaio pensionato, o del notaio morto durante l'esercizio, è fissata nelle seguenti percentuali della pensione liquidata o che sarebbe spettata al notaio:

a) coniuge superstite: 68,75 per cento;

b) coniuge superstite con figli nati dal matrimonio col notaio:

con un figlio: 85 per cento
con due figli: 90 per cento
con tre figli: 95 per cento
con quattro o più figli: 100 per cento;

c) coniuge superstite (con o senza figli avuti dal matrimonio con il notaio) e figli di precedente matrimonio del notaio: 55 per cento al coniuge superstite e il resto, per raggiungere il totale calcolato come nella lettera *b)*, da dividersi in parti uguali fra tutti i figli;

d) orfani di entrambi i genitori: in numero non maggiore di:

due: 65 per cento
tre: 75 per cento
quattro: 85 per cento
se cinque o più: 100 per cento.

2. Nel caso che venga a cessare il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli, si procederà alla modificazione della misura della pensione con le norme stabilite nel comma 1.

3. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati, i naturali riconosciuti e gli adottivi.

4. Nel caso di cui al comma 1, lettera *b)*, la pensione spetta al solo coniuge e l'aumento è concesso in presenza di figli a carico che potrebbero avere autonomo diritto a pensione ai sensi del comma 3 dell'art. 10. Quando peraltro contro il coniuge superstite sia stata pronunciata sentenza di separazione a lui addebitabile passata in giudicato, e i figli non risultino essere a suo carico, la pensione è ripartita tra coniuge e figli nelle percentuali stabilite al comma 1, lettera *c)*. Uguale criterio di ripartizione è applicato quando sia stata pronunziata sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

5. La misura della pensione per gli orfani di notaio maggiori di anni 26, per i genitori di notaio e per i fratelli e sorelle aventi i requisiti indicati negli articoli 82, 83 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modifiche ed integrazioni, è fissata nelle seguenti percentuali della pensione diretta riconosciuta al dante causa:

a) sino a due aventi lo stesso rapporto di parentela: 30 per cento;

b) per tre aventi lo stesso rapporto di parentela: 40 per cento;

c) per quattro aventi lo stesso rapporto di parentela: 50 per cento;

d) oltre quattro aventi lo stesso rapporto di parentela: 60 per cento.

6. In caso di più aventi diritto la pensione, nella misura determinata come sopra, è divisa in parti uguali.

7. Qualora il diritto alla pensione sia esercitato in tempi diversi dai rispettivi titolari la ripartizione avrà luogo solo dal momento in cui siano state presentate le domande successive, restando acquisite ai primi richiedenti le somme già percepite.

Art. 21.

Tredicesima mensilità

1. Ai titolari di pensione è concessa una tredicesima mensilità del trattamento di quiescenza loro spettante.

2. La tredicesima mensilità è concessa in ragione di un dodicesimo del trattamento mensile dovuto al 16 dicembre per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni.

3. La tredicesima mensilità è corrisposta nella seconda quindicina di dicembre.

Art. 22.

Rivalutazione delle pensioni

1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati, a far tempo dal 1° luglio di ogni anno, in proporzione alla variazione in aumento dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

2. Qualora la variazione percentuale dell'indice di cui al comma precedente sia inferiore alla variazione percentuale della media dei contributi versati alla Cassa nel triennio precedente, gli importi delle pensioni sono aumentati in proporzione alla media dei due indici.

3. La variazione percentuale dell'indice rilevato dai contributi di cui al comma 2 è determinata sulla base della media delle variazioni percentuali, rispetto all'anno precedente, dei contributi versati dai notai in ciascuno dei tre anni solari anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento, ripartiti per il numero dei notai che risultano iscritti a ruolo alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni presi a riferimento.

4. La variazione degli indici e la conseguente percentuale di aumento sono accertati dalla commissione amministratrice della Cassa, entro il 31 maggio di ogni anno.

5. La commissione amministratrice della Cassa può deliberare variazioni indipendentemente dal criterio di perequazione automatica previsto dal presente articolo.

6. Le deliberazioni, assunte dalla commissione amministratrice della Cassa in base al presente articolo, sono comunicate al Ministro di grazia e giustizia per l'approvazione; questa si intende concessa se non viene negata entro i due mesi successivi dalla comunicazione.

Art. 23.

Cessazione per destituzione

1. Non ha diritto al trattamento di quiescenza il notaio che per qualsiasi causa sia stato destituito dall'ufficio e non si trovi nelle condizioni previste nell'art. 9 per conseguire il trattamento stesso. Potrà tuttavia la commissione amministratrice concedere il trattamento medesimo, in tutto o in parte, tenuto conto dei motivi che hanno determinato la destituzione.

2. Nel caso di diniego o di concessione parziale, la concessione può essere riesaminata, quando il notaio abbia ottenuto la riabilitazione.

3. Al coniuge o ai figli, precisati all'art. 10, del notaio che, in applicazione del presente articolo, non consegua il trattamento di quiescenza, esso è liquidato come se il notaio fosse deceduto.

Art. 24.

Prescrizione delle rate di pensione

1. La domanda di pensione deve essere presentata, con i documenti prescritti, entro un anno dal giorno in cui l'avente diritto avrebbe potuto goderne.

2. Decorso tale termine, la pensione verrà erogata con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e dei relativi documenti.

3. Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla scadenza si prescrivono a favore della Cassa.

Art. 25.

Inabilità all'esercizio - Riconoscimento

1. Il notaio si ritiene inabile all'esercizio quando sia affetto da infermità o lesioni organiche o funzionali permanenti e tali da determinare una assoluta incapacità al lavoro professionale, accertata, su richiesta dell'interessato, anche prima della cessazione dalle funzioni.

2. La commissione, salvo che in base ai documenti prodotti o al risultato delle informazioni assunte non ravvisi comprovata la inabilità, dispone che il notaio si sottoponga, a proprie spese, a visita di un medico designato dalla commissione stessa.

3. Il medico incaricato di eseguire la visita redige una relazione nella quale, dopo aver descritto le alterazioni organiche e i disturbi funzionali rilevati, dichiara se tali alterazioni o disturbi rendano l'istante inabile al lavoro professionale in modo assoluto e permanente o soltanto parziale o temporaneo.

4. Occorrendo, a giudizio insindacabile della commissione una ulteriore visita di revisione, questa sarà eseguita a spese della Cassa da un collegio di tre medici da scegliersi dalla commissione stessa.

5. Il notaio sottoposto agli accertamenti medici può essere, su sua esplicita richiesta, assistito da un medico di sua fiducia.

Art. 26.

Indennità di cessazione

1. Al notaio che cessa dall'esercizio delle funzioni o, in mancanza, al coniuge superstite o ai figli spetta, qualora abbiano diritto a pensione, un'indennità di cessazione una volta tanto nella misura di dieci dodicesimi della media nazionale degli onorari repertoriali percepiti dai notai in esercizio nei cinque anni più favorevoli del decennio solare precedente la cessazione quando l'esercizio professionale non ha avuto una durata superiore a dieci anni. Tale indennità è aumentata di un dodicesimo per ogni anno di esercizio effettivo oltre i dieci. La frazione d'anno superiore a sei mesi è considerata come un anno intero, mentre non si considera se pari o inferiore a sei mesi.

2. Per i casi di concorso fra più aventi diritto si applicano le disposizioni dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, precisandosi peraltro che in luogo degli orfani minorenni contemplati in tale articolo si devono considerare i figli aventi diritto a pensione a norma dell'art. 10. La quietanza deve essere rilasciata da tutti gli aventi diritto con firme congiunte.

3. L'indennità di cui al presente articolo è dovuta al notaio riammesso all'esercizio della professione dopo esserne cessato, in ragione di un dodicesimo per ogni anno dell'ultimo esercizio.

Art. 27.

Trattamento di quiescenza - Decorrenza

1. Il godimento del trattamento di quiescenza decorre per il notaio dal giorno successivo a quello in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cessazione e, per gli altri aventi diritto, dal giorno successivo a quello della morte del notaio; nei casi previsti dall'art. 23, dal giorno successivo a quello in cui è divenuto definitivo il provvedimento disciplinare salvo le disposizioni previste all'art. 24.

2. La cessazione per dispensa diviene definitiva alla data del deposito in archivio degli atti o, se anteriore, alla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Nei confronti del notaio che sia inabilitato all'esercizio perché sottoposto a procedimento penale o disciplinare e poi destituito, la commissione amministratrice potrà fare decorrere il trattamento di quiescenza da data non anteriore a quella del provvedimento di inabilitazione.

Art. 28

Trattamento di quiescenza - Domanda e documentazione

1. Per conseguire il trattamento di quiescenza gli interessati debbono farne domanda alla Cassa nazionale del notariato.

2. La domanda deve contenere le generalità dei richiedenti, il titolo per cui ritengono di aver diritto al trattamento di quiescenza, la loro residenza e la dichiarazione circa eventuali limitazioni della capacità di agire.

3. Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) per il notaio cessato dall'esercizio:

1) copia del provvedimento che ha dato luogo alla cessazione;

2) estratto integrale dell'atto di nascita;

3) certificati dei consigli notarili dei distretti nei quali il notaio ha esercitato, comprovanti, per ogni sede, la data del decreto di nomina o di trasferimento, quella di iscrizione a ruolo e di cancellazione dal medesimo e contenenti, altresì, la menzione delle eventuali interruzioni di esercizio, con l'indicazione della causa e della durata di esse o l'attestazione esplicita che l'esercizio è stato continuativo;

4) certificato medico dal quale risulti, ai sensi dell'art. 25, l'infermità per la quale sia divenuto inabile all'esercizio, se il trattamento di quiescenza sia richiesto per questo titolo;

b) per il coniuge superstite del notaio deceduto in esercizio, oltre ai certificati di cui alla lettera *a)*, n. 3):

1) certificato di nascita del coniuge superstite;

2) estratto dell'atto di morte del notaio;

3) estratto dell'atto di matrimonio con il notaio;

4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti se sia stata o non pronunciata sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, ovvero se

sia stata pronunciata contro il coniuge superstite sentenza di separazione personale a lui addebitabile e, quando fosse stata pronunciata, se sia divenuta definitiva e, inoltre, se gli effetti della separazione siano cessati con il fatto della coabitazione;

5) certificato di stato libero del coniuge superstite;

c) per gli orfani, oltre ai documenti di cui alle lettere *a)*, n. 3), e *b)*, numeri 2) e 3):

1) certificato di morte dell'altro genitore;

2) certificato di nascita di ciascun figlio;

3) situazione di famiglia certificata dall'anagrafe con riferimento alla data del decesso e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti la composizione della famiglia lasciata dal notaio, compresi i figli di precedente matrimonio, con dichiarazione di tutte le persone a carico conviventi o non conviventi. Per gli orfani maggiori di anni ventuno la dichiarazione deve contenere l'attestazione dei presupposti richiesti per essi dall'art. 10;

4) copia del verbale di nomina del tutore;

d) per il coniuge superstite con figli, anche di precedente matrimonio del notaio, debbono essere prodotti i documenti indicati alla lettera *b)* e ai numeri 2) e 3) della lettera *c)*.

4. Per gli altri congiunti, oltre ai documenti richiesti per i figli maggiori degli anni ventuno, deve essere presentata documentazione idonea a comprovare l'esistenza dei requisiti per ottenere la pensione.

5. Per i congiunti del notaio deceduto dopo aver ottenuto il trattamento di quiescenza non è necessario il certificato indicato alla lettera *a)*, n. 3).

6. Gli aventi diritto a pensione speciale devono, inoltre, produrre i documenti rilasciati dalle competenti autorità civili e militari ed ogni altro documento idoneo a comprovare l'esistenza dei presupposti per ottenere detta pensione.

7. I soggetti che usufruiscono di pensione anche di invalidità hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Cassa nazionale del notariato il verificarsi di eventi che comportano modifica dei presupposti in base ai quali è stata concessa o calcolata la pensione.

Art. 29.

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza

1. I termini di prescrizione e decadenza previsti dalla presente normativa sono sospesi nei confronti dell'incapace durante il periodo nel quale è rimasto privo di legale rappresentante.

Art. 30.

Istruttoria pratiche pensioni
Competenza consiglio notarile

1. La domanda per la concessione del trattamento di quiescenza, con i documenti prescritti, deve essere presentata alla segreteria del consiglio notarile del distretto nel quale esercitava il notaio al momento della cessazione dall'esercizio.

2. Il consiglio notarile, verificata la regolarità dei documenti, accertata l'esistenza delle condizioni richieste per la concessione o assunte, ove occorra, le necessarie informazioni, trasmette gli atti col suo parere alla Cassa, non oltre due mesi dalla data di ricevimento della domanda.

3. Il trattamento di quiescenza è liquidato dalla commissione amministratrice oppure, ad eccezione delle pensioni speciali, per sua delega, dal comitato previsto dall'art. 6 della legge 3 agosto 1949, n. 577.

Art. 31.

Deliberazione di liquidazione della pensione

1. La deliberazione che assegna il trattamento di quiescenza contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita dei titolari, la causa e l'ammontare del trattamento stesso e la sua decorrenza. Contiene inoltre la indicazione dell'esercizio riconosciuto utile agli effetti della pensione come pure i motivi per i quali non sia stata, in qualche parte, accolta la domanda.

2. Un estratto delle deliberazioni della commissione o del comitato che accoglie o respinge la domanda è comunicato agli interessati.

Art. 32.

Modalità e termini di pagamento

1. Le mensilità di pensione, a qualunque titolo corrisposte, sono pagate il giorno venti del mese di competenza, con le modalità stabilite nella delibera di concessione. In caso di ritardo giustificato non sono dovuti interessi moratori.

2. L'indennità di cessazione e gli assegni assistenziali e scolastici sono pagati subito dopo che ne sia stata fatta la liquidazione.

3. Sono dovuti gli interessi in misura annua pari al tasso di remunerazione delle giacenze della Cassa al netto della ritenuta d'acconto, tempo per tempo vigente, quando l'erogazione della pensione e l'indennità di cessazione avvenga novanta giorni dopo la data di ricevimento della domanda, per il periodo decorrente dal novantunesimo giorno incluso alla data di ricevimento della domanda da parte della Cassa al giorno dell'effettivo pagamento.

4. Per l'operatività delle norme di cui al comma 3 è necessario che la domanda contenga tutti gli elementi richiesti e sia corredata dalla prescritta documentazione.

Art. 33.

Assegni assistenziali

1. La Cassa nazionale del notariato, in attuazione delle disposizioni previste dal regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e dall'art. 1, ultimo comma, delle norme del 21 ottobre 1955, approvate con decreto ministeriale 10 novembre 1955, può provvedere alla erogazione di assegni

assistenziali a favore dei notai in esercizio o in pensione, delle loro famiglie, che siano meritevoli di soccorso, previo accertamento dello stato di bisogno, determinato da:

a) eventi dovuti a caso fortuito, forza maggiore o criminosi (infortuni, calamità naturale, malattia, rapina, furti, incidenti, ecc.), che abbiano rilevante incidenza sul bilancio familiare, e che comunque comportino spese ed esborsi afferenti all'evento dannoso ovvero necessari per continuare lo svolgimento dell'attività professionale e non siano ordinariamente sostenibili, secondo il ragionevole apprezzamento della commissione amministratrice, avuto riguardo all'entità dei redditi prodotti e dichiarati nel triennio precedente dai componenti il nucleo familiare;

b) sospensione o riduzione forzata per non meno di tre mesi dell'attività di notaio per fatto di malattia accertata da struttura sanitaria pubblica o parificata o direttamente dalla Cassa ovvero per vicende giudiziarie meritevoli di particolare considerazione e che comportino una diminuzione non inferiore al 50 per cento degli onorari repertoriali rispetto a quelli percepiti, per lo stesso periodo di tempo, nell'anno precedente al verificarsi dell'evento; i periodi di sospensione o riduzione dell'attività superiori a quindici giorni sono ragguagliati al mese mentre non si calcolano quelli inferiori o pari;

c) decesso del notaio che provochi gravi difficoltà finanziarie ai soggetti aventi diritto a pensione indiretta;

d) altri eventi che siano stati causa unica e determinante di notevole disagio economico.

2. L'erogazione dell'assegno può essere concorrente con l'attribuzione dell'indennità di integrazione.

3. Nel caso previsto dalla lettera *c)* del comma 1, e in mancanza di aventi diritto a pensione indiretta l'assegno assistenziale può essere corrisposto a favore degli eredi del notaio diversi dai soggetti indicati nella stessa lettera *c)*. Tale assegno può essere corrisposto una sola volta e in misura non superiore all'indennità di cessazione che sarebbe spettata al notaio deceduto.

4. La Cassa può corrispondere, inoltre, assegni assistenziali a favore di notai e loro vedove aventi a carico figli o discendenti malati di mente, handicappati o comunque bisognosi di cure particolari come accompagnamento, assistenza di personale qualificato ovvero direttamente a detti soggetti, sempreché siano stati a carico del notaio, nonché a orfani maggiorenni di notai permanentemente e assolutamente inabili a qualsiasi proficuo lavoro quando siano in condizioni di disagio economico.

5. L'importo e le modalità di concessione dell'assegno sono stabiliti dalla commissione amministratrice, previo accertamento, con qualunque mezzo, caso per caso ed anche in tempi diversi, dello stato di bisogno o di grave disagio economico meritevoli di intervento.

Art. 34.

Disposizioni transitorie

1. Le condizioni richiamate nell'art. 10, comma 1, non rilevano nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975.

2. I soggetti già ammessi a pensione ordinaria alla data dell'8 novembre 1985 e aventi i requisiti per godere della pensione speciale di cui agli articoli 11, 13 e 15 possono richiederne il riconoscimento entro il termine dell'8 novembre 1990 a pena di decadenza, con decorrenza dei benefici economici dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e dei relativi documenti.

3. Nel determinare la durata dell'esercizio utile a pensione non è dedotto il periodo di tempo durante il quale il notaio:

a) fu cancellato dal ruolo per effetto della legge 29 giugno 1939, n. 1054;

b) fu rimosso dalle funzioni per i motivi di cui al regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9.

4. A favore del notaio che a causa dello stato di guerra ebbe assegnato, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209, un termine per l'iscrizione a ruolo l'esercizio utile al conseguimento della pensione decorre dal novantesimo giorno successivo alla data della *Gazzetta Ufficiale* o del Bollettino del Ministero di grazia e giustizia nel quale venne data notizia della registrazione del decreto di nomina.

5. Non è computato in deduzione, ai fini della determinazione della durata dell'esercizio utile a pensione, il periodo di tempo durante il quale il notaio, posteriormente all'8 settembre 1943 e fino a novanta giorni dopo la cessazione dello stato di guerra, non prestò assistenza alla sede notarile, qualora tale interruzione non sia dai competenti consigli notarili ritenuta ingiustificata.

Art. 35.

Disposizioni finali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente normativa. Restano, in ogni caso, ferme ed operanti le disposizioni concernenti l'erogazione degli assegni scolastici a favore dei figli ed orfani di notaio, di contributi per apertura, sistemazione ed organizzazione dello studio di notaio di prima nomina, degli assegni di assistenza paramedica di tipo infermieristico, degli assegni continuativi a favore di familiari di notaio non aventi diritto a pensione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1990
Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 1

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 13 della legge n. 577/1949 dispone che la misura e le modalità di concessione del trattamento di quiescenza, degli assegni di integrazione e degli assegni scolastici, istituiti in corrispettivo dei contributi spettanti alla Cassa nazionale del notariato, sono determinate con deliberazioni della commissione amministratrice della Cassa medesima, soggette all'approvazione del Ministro per la grazia e giustizia.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 62 della legge n. 89/1913 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) è il seguente:

«Art. 62. — Il notaro deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servirà anche agli effetti della legge sulle tasse di registro, e l'altro per gli atti di ultima volontà. In essi deve prender nota giornalmente, senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontà, compresi tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari.

Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterrà:

1° il numero progressivo;

2° la data dell'atto e dell'autenticazione e l'indicazione del comune in cui l'atto fu ricevuto;

3° la natura dell'atto ricevuto o autenticato;

4° i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza;

5° l'indicazione sommaria delle cose costituenti l'obbietto dell'atto, ed il relativo prezzo e valore, ed ove trattisi di atti che abbiano per oggetto la proprietà od altri diritti reali, od il godimento di beni immobili, anche la situazione dei medesimi;

6° l'annotazione della seguita registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati;

7° l'onorario spettante al notaro e la tassa d'archivio dovuta;

8° le eventuali osservazioni.

Nel repertorio per gli atti di ultima volontà si scriveranno solamente le indicazioni contenute nelle prime quattro colonne.

La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori, prescritta da questo e dal precedente articolo, viene continuata fino al giorno in cui il notaro avrà cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui è iscritto: e, cambiando residenza in un altro distretto il notaro dovrà cominciare una nuova numerazione.

Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, si noterà in questo ultimo il numero che l'atto aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio degli atti tra vivi.

Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori, e corredare ciascun volume di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dallo stesso.

Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio rispettivo; ma il testamento si conserverà dal notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal più anziano di ufficio.

Il notaro non è tenuto a dar visione del repertorio, né copia, certificato od estratto, se non a chi è autorizzato a chiederli dalla legge, dall'autorità giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il notaro dipende».

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 349/1973 (Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari) è il seguente:

«Art. 13. — L'annotazione dei protesti cambiari sarà fatta da notai in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile distrettuale, prima di essere posto in uso, e non nel repertorio degli atti tra vivi, come previsto nell'art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Il repertorio speciale di cui al comma precedente sarà tenuto, e le relative annotazioni effettuate, secondo le modalità e forme previste dagli articoli 62 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in quanto applicabili».

Nota all'art. 7:

— La legge n. 15/1968 reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme».

Nota all'art. 10:

— Gli articoli 82, 83, 84, 85, 86 e 87 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1092/1973, così dispongono:

«Art. 82 *(Orfani)*. — Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell'art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di riversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.

Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.

Sono considerati alla pari degli orfani i figli adottivi, purché la domanda di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del sessantesimo anno di età, nonché i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, purché la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia anteriore alla data di morte del dante causa. Qualora non sopravvivano figli legittimi o legittimati ovvero se essi non hanno diritto a trattamento di riversibilità, tale trattamento spetta anche agli affiliati, purché la domanda di affiliazione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di età.

Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia stata interrotta per motivi di forza maggiore quali l'adempimento di obblighi di servizio, le esigenze di studio o l'internamento in luoghi di cura o in altri istituti.

Agli orfani minorenni del dipendente civile o militare deceduto dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato, rispettivamente, l'anzianità prevista dall'art. 42, comma secondo, o dall'art. 52, comma primo, spetta un'indennità per una volta tanto.

Art. 83 *(Genitori)*. — Se al dipendente di cui al primo comma dell'art. 81 o al pensionato non sopravvivono il coniuge né figli o affiliati ovvero se tali congiunti non hanno diritto alla pensione di riversibilità, questa spetta al padre o, in mancanza alla madre, purché siano inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni nonché nullatenenti e a carico del dipendente o del pensionato.

In mancanza dei genitori legittimi o che abbiano legittimato il dante causa, la pensione spetta nell'ordine agli adottanti, ai genitori naturali, agli affiliati.

Alla madre vedova è equiparata quella che alla data del decesso del figlio viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti. Ove il marito sia il padre del dante casua e possegga i requisiti per conseguire la pensione, questa è divisa in parti uguali tra i genitori.

Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione tra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del dante causa, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questi spettare.

È equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze, ove il marito sia inabile a proficuo lavoro.

Art. 84 *(Fratelli e sorelle)*. — In mancaza degli aventi causa indicati negli articoli precedenti del presente titolo ovvero se essi non hanno diritto alla pensione di riversibilità, questa spetta ai fratelli e alle sorelle, anche naturali, del dipendente statale di cui al primo comma dell'art. 81 o del pensionato, purchè siano minorenni ovvero inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, nonchè conviventi a carico del dante causa e nullatenenti.

Art. 85 *(Condizioni economiche)*. — Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità, agli orfani maggiorenni, i genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza.

Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue.

L'accertamento delle condizioni previste dal precedente comma è effettuato dall'amministrazione trasmettendo ai competenti uffici finanziari la dichiarazione resa dall'interessato sulla sussistenza delle condizioni medesime.

Nel caso di morte del pensionato residente all'estero, il diritto alla pensione di riversibilità spettante ai familiari suindicati è subordinato alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle previste dal secondo comma, accertabili, ove occorra, mediante dichiarazione delle competenti autorità consolari.

Per la definizione delle situazioni anteriori al 1° gennaio 1974 si considera nullatenente chi non era assoggettabile, secondo le leggi allora vigenti, all'imposta complementare.

Art. 86 *(Sussistenza e cessazione delle condizioni previste)*. — Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di riversibilità devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato.

Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di riversibilità è revocata. La stessa norma si applica nel caso in cui cessi lo stato di bisogno della vedova in godimento dell'assegno alimentare.

La disposizione del primo comma si applica anche per la mancanza di congiunti di ordine precedente, aventi diritto alla pensione di riversibilità, salvo quanto disposto nel successivo art. 87.

È fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del Tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori.

Art. 87 *(Consolidamento)*. — La pensione di riversibilità spettante al padre del dante causa si consolida, in caso di sua morte in favore della madre. Se i genitori del dante causa vivevano separati e ciascuno di essi godeva di metà della pensione, questa, in caso di morte dell'uno si consolida nell'altro.

Il consolidamento si attua inoltre dal genitore, al quale spettava per ultimo la pensione, ai fratelli e alle sorelle del dante causa, purché le condizioni stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilità in favore di detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del dante causa a quello della morte del genitore».

Nota all'art. 13

— La legge n. 313/1968 reca: «Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra».

Note all'art. 17:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 89/1913 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) è il seguente:

«Art. 6. — Nelle isole, dove non esiste alcun notaro, potrà con decreto reale, previo il parere del consiglio notarile e della corte d'appello, essere temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni uno degli aspiranti al notariato, che, fornito dei requisiti necessari per la nomina, ne faccia domanda, e, in difetto, il cancelliere della pretura, o il sindaco o il segretario comunale, o altro tra i funzionari e le persone residenti nel luogo, che sia reputato di sufficiente idoneità.

Nel medesimo modo potrà provvedersi pure riguardo ai comuni o alle frazioni di comune in cui non esiste alcun notaro e che per le condizioni topografiche o di viabilità non possano agevolmente, anche solo per certi periodi dell'anno, comunicare con i luoghi viciniori provvisti di notaro.

L'esercente in tal modo autorizzato sarà considerato come notaro, rispetto alla responsabilità civile, penale e disciplinare dipendente dai suoi atti, i quali al cessar dell'esercizio dovranno essere depositati nell'archivio del distretto, osservando, per quanto sia possibile, le norme stabilite per l'assicurazione e la consegna degli atti e volumi dei notari.

Egli non potrà prestare il proprio Ministero fuori dell'isola, del comune o della frazione di comune assegnatagli. Il decreto reale determina le condizioni relative all'esercizio».

— Il testo dell'art. 2 della medesima legge n. 89/1913 è il seguente:

«Art. 2. — L'ufficio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle province e dai comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di Ministro di qualunque culto.

Sono accentuati da questa disposizione gl'impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gl'impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura».

Note all'art. 20:

— La legge n. 898/1970 disciplina i casi di scioglimento del matrimonio.

— Per gli articoli 82, 83, 84 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1092/1973, si veda la nota all'art. 10.

Nota all'art. 26:

— L'art. 89 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1092/1973, è così formulato:

«Art. 89 *(Misura dell'indennità per una volta tanto)*. — L'indennità per una volta tanto è pari a tanti dodicesimi della base pensionabile di cui all'art. 43 o tanti ottavi della base pensionabile di cui all'art. 53, quanti sono gli anni di servizio utile maturati, rispettivamente, dal dipendente civile o dal militare.

Detta indennità è dovuta in misura intera alla vedova se non vi sono orfani minorenni oppure se questi convivono con lei.

Se la vedova vive separata da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano figli di precedente matrimonio del dante causa, l'indennità è attribuita per metà alla vedova, mentre l'altra metà è divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni; però le quote relative agli orfani che non siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che convivano con la vedova spettano a quest'ultima.

Se manca la vedova ovvero se essa non ha diritto alla indennità, questa è divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni.

Ciascuna quota separata spettante agli orfani non può superare un quarto dell'indennità intera. Se vi è la vedova e un solo orfano con quota separata, alla vedova spettano tre quarti dell'indennità».

Nota all'art. 28:

— Per la legge n. 15/1968 si veda la nota all'art. 7.

Nota all'art. 30:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 577/1949 (per il titolo si veda nelle premesse al decreto qui pubblicato) è il seguente:

«Art. 6. — Tanto il Consiglio nazionale che la commissione amministratrice della Cassa possono nominare un comitato costituito di tre o più dei propri componenti per lo svolgimento dell'attività di rispettiva competenza, entro i limiti determinati con l'atto di nomina o successivamente».

Nota all'art. 33:

— Il R.D.L. n. 1324/1923 modifica il R.D.L. 9 novembre 1919, n. 2239, nella parte riguardante la Cassa nazionale del notariato e ne coordina le disposizioni con l'articolo unico della legge 7 aprile 1921, n. 349.

Note all'art. 34:

— Per la legge n. 898/1970 si veda nelle note all'art. 20.

— La legge n. 1054/1939 disciplinava l'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica.

— Il R.D.L. n. 9/1944 reca: «Riammissione in servizio degli appartenenti alle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale, già licenziati per motivi politici».

Si trascrive il testo dell'art. 3 del D.L.L. n. 209/1944, recante norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato:

«Art. 3. — Agli effetti dell'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il Ministro per la grazia e giustizia può, con proprio decreto, assegnare, per gli adempimenti di cui agli articoli 18 e 24 della detta legge, un nuovo termine non superiore a giorni centoventi ai notai, che, per gravi difficoltà dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto provvedervi nei termini di cui al primo e secondo comma del citato art. 24.

Detto termine può, per gravi e giustificati motivi, essere ulteriormente prorogato dal Ministro per la grazia e giustizia di altri centoventi giorni, ed eccezionalmente, per i notai cui fosse stata assegnata una sede che si trovi in territorio occupato dai tedeschi, di un più lungo periodo.

Per la presentazione delle istanze dirette ad ottenere la concessione di cui al primo comma è assegnato il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale termine per i notai internati o prigionieri di guerra e per quelli che si trovano in territorio occupato dal nemico, decorrerà dal giorno successivo a quello in cui rientreranno in territorio amministrato dal Governo italiano».

90G0366

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1990.

Deroga ai divieti di cui all'art. 1 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, recanti rispettivamente misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici del Kuwait e misure urgenti relative ai beni dell'Iraq.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, ed in particolare il disposto dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, ed in particolare il disposto dell'art. 4;

Viste anche le istanze presentate dai soggetti interessati tendenti ad ottenere una deroga ai sensi dell'art. 4 delle citate leggi n. 271/1990 e n. 278/1990;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso il loro parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

1. I divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, non si applicano, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, ai rapporti con i sottoindicati soggetti non residenti, ivi comprese le filiali di quest'ultimi dislocate in Paesi terzi:

Arab African International Bank - Egitto;

Tunis Arab African Bank - Tunisia;

Egyptian Gulf Bank - Egitto;

MISR International Bank - Egitto;

Bahrain Middle East Bank (E.C.) - Bahrain;

Kuwait French Bank - Francia;

ABC - Banque Internationale de Monaco Principato di Monaco;

Kuwait Turkish Finance House - Turchia;

Gulf International Bank B.S.C. - Bahrain;

Arab Banking Corporation B.S.C. - Bahrain;

Arab Banking Corporation Daus & C. GmbH - Germania;

Banco Atlantico S.A. - Spagna;

Arab Bank (Switzerland) Ltd. - Svizzera;

Arab Australia Ltd. - Australia;

Arab Bank (Austria) A.G. - Austria;

UBAE - Arab German Bank - Lussemburgo.

Resta comunque fermo il divieto di porre in essere operazioni che comportino trasferimenti di fondi o di altre attività in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq, nonché ogni altro divieto previsto nell'art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990, convertiti rispettivamente dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990.

2. In deroga ai divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, la società ABC finanziaria S.p.a. - Roma e la società Ercros S.r.l. - Milano, sono autorizzate, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, a svolgere la normale attività.

Nei confronti delle predette società resta fermo il divieto di compiere atti di disposizione e transazioni a qualsiasi titolo effettuate sul capitale o sulle partecipazioni, di corrispondere utili e di eseguire qualsiasi altra operazione qualora le fattispecie sopra indicate comportino in qualunque modo trasferimenti di fondi o di altre attività in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq.

Permangono, inoltre, gli altri divieti previsti nell'art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990, convertiti rispettivamente dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

90A4777

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 ottobre 1990.

Disciplina dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero di malattie infettive.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135;

Visti in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *d*) e l'art. 4, comma 3, di detta legge, riguardanti lo svolgimento annuale di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero di malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS;

Ritenuto di disciplinare l'istituzione e l'effettuazione di detti corsi, nonché le modalità di erogazione dell'assegno da corrispondere ai partecipanti, secondo quanto previsto dal citato art. 4, comma 3;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 3 agosto 1990;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nelle seduta del 24 ottobre 1990;

Decreta:

Art. 1.

I corsi di formazione previsti dall'art. 1, comma 1, lettera *d*) e dall'art. 4, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135, sono organizzati annualmente dalle unità sanitarie locali, con il coordinamento delle regioni e province autonome, sulla base di criteri e programmi predisposti dal Ministero della sanità mediante apposite linee-guida, tenendo conto delle strutture di cui all'art. 3 operanti nel loro territorio.

Art. 2.

Ogni corso ha la durata di cinquantasei ore complessive ed è articolato su due cicli formativi di ventotto ore ciascuno, da tenersi nei mesi da settembre a novembre e da marzo a maggio.

Art. 3.

Sono ammessi alla frequenza dei corsi il personale medico di posizione funzionale iniziale e intermedia, i medici in formazione, il personale infermieristico, il personale ausiliario, operanti nei reparti di ricovero di malattie infettive e negli altri reparti che sono impegnati prevalentemente nell'assistenza ai casi di AIDS, secondo i piani regionali di cui all'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 1990, n. 135. È altresì ammesso alla frequenza

dei corsi il corrispondente personale delle cliniche ed istituti universitari di cui all'art. 39 della legg 23 dicembre 1978, n. 833, nonché degli enti ed istituti previsti dagli articoli 41 e 42 della stessa legge.

Art. 4.

In relazione alle esigenze organizzative e didattiche locali e alle necessità di funzionamento dei servizi, le regioni e le province autonome possono prevedere lo svolgimento in comune tra più unità sanitarie locali sia dell'intero programma che di parte dello stesso. Può essere previsto, altresì, che alcuni argomenti siano oggetto di formazione in comune per più categorie di operatori.

I contenuti della formazione debbono avere carattere fondamentalmente pratico, con particolare riguardo ai problemi tecnico-sanitari connessi con l'attività di assistenza, ai problemi psicologici e sociali e ai problemi derivanti dal collegamento funzionale nel trattamento a domicilio, secondo gli indirizzi formulati dalla legge.

Art. 5.

La metodologia applicativa dei programmi deve ispirarsi ad obiettivi di tipo educativo-comportamentale, alla soluzione di problemi operativi e ad una didattica integrata con tecniche per l'apprendimento attivo, per la verifica dei risultati e per la valutazione.

I contenuti della formazione e la loro relativa distribuzione all'interno del complessivo orario disponibile sono indicati per le varie categorie, nella tabella *A*, allegata al presente decreto. In rapporto alle esigenze locali e ai concreti impegni operativi delle singole strutture, i programmi possono prevedere la sostituzione di taluni contenuti con altri, ferma restando la durata dei due cicli formativi.

Art. 6.

I docenti devono essere prescelti di preferenza tra il personale ospedaliero, universitario o di altre istituzioni qualificate, che sia in possesso di particolari competenze nelle varie discipline e di esperienza didattica. Ai docenti sono corrisposti i compensi stabiliti nell'accordo vigente per il comparto del Servizio sanitario nazionale, relativamente alle attività didattiche, utilizzando gli appositi finanziamenti del fondo sanitario nazionale destinati ai programmi di formazione per l'AIDS. Con i medesimi fondi si fa fronte anche alle altre spese connesse alla organizzazione dei corsi.

Art. 7.

Al termine di ciascuno dei due cicli in cui il corso annuale è articolato i candidati sono sottoposti ad una prova valutativa, con le modalità indicate dal Ministero della sanità nella linee-guida di cui all'art. 1. Al termine dei due cicli viene rilasciato a coloro che abbiano superato le prove valutative apposito attestato predisposto dalla regione.

Art. 8.

L'assegno di studio di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d*), della legge n. 135 del 1990 è corrisposto in due rate, di due milioni lordi ciascuna, al termine di ciascun ciclo. La relativa misura, qualora le prove valutative sostenute dal partecipante al corso abbiano dato esito negativo, è ridotta di un terzo.

La misura dell'assegno è altresì ridotta di lire cinquantamila per ogni ora di assenza dalle lezioni.

Art. 9.

A partire dai corsi da realizzare nel periodo 1991-1992 sono di preferenza utilizzati, quali docenti, coloro che hanno proficuamente partecipato al programma nazionale di formazione per formatori, attuato su indirizzi della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, dall'Istituto superiore di sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1990

Il Ministro: DE LORENZO

TABELLA *A*

ORGANIZZAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI PAZIENTI HIV

Percentuale di ore didattiche

Settori	Contenuti	Medici	Infermieri	Ausiliari
Assistenza		30	41	40
	Clinica	5	5	0
	Diagnostica	5	5	0
	Terapia	5	5	0
	Nursing	5	21	0
	Organizzazione	10	5	10
	Tecnica	0	0	30
Prevenzione		15	22	32
	Sorveglianza	5	5	0
	Protezione	5	12	32
	Gestione dati	5	5	0
Didattica		15	10	0
	Didattica	10	5	0
	Comunicazione	5	5	0
Scienze umane		20	14	15
	Psico-sociale	6	6	5
	Counselling	6	3	5
	Bioetica	4	2,5	5
	Medico legale	4	2,5	0
Discipline scientifiche		20	13	13
	Virologia	5	2,5	2,5
	Immunologia	5	3	5
	Epidemiologia	5	5	3
	Microbiologia	5	2,5	2,5
	TOTALE	100	100	100

90A4738

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 6 settembre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

La statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'ordinamento didattico del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è così modificato: all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente: «oncologia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 6 settembre 1990

Il rettore: BONSEMBIANTE

90A4740

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Univesità degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, concernente l'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, concernente le «Norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 166, concernente l'elencazione dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria, è integrato, al comma secondo, con la seguente frase:

«7) Corso di laurea in ingegneria gestionale (sede decentrata di Vicenza).».

Il medesimo articolo è integrato, al comma terzo, con la seguente frase:

«7) Corso di laurea in ingegneria gestionale.

Indirizzi:

nessuno.».

Art. 2.

Nell'art. 168, dopo l'ordinamento del corso di laurea in ingegneria elettronica è inserito il seguente ordinamento relativo al corso di laurea in ingegneria gestionale.

Corso di laurea in ingegneria gestionale

A011	Algebra e logica matematica	
A012	Geometria	
A021	Analisi matematica	
A022	Calcolo delle probabilità	
A030	Fisica matematica	
A041	Analisi numerica e matematica applicata	
P041	Statistica	4
B011	Fisica generale	2
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2
C060	Chimica	1
H150	Estimo	
I270	Ingegneria economico-gestionale	
P012	Economia politica	1
H071	Scienza delle costruzioni	
I050	Fisica tecnica	1
I042	Macchine e sistemi energetici	
I070	Meccanica applicata alle macchine	
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
I090	Disegno industriale	2
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali	1
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	
I210	Elettronica	
I230	Telecomunicazioni	1
I240	Automatica	1
A061	Ricerca operativa	1
I110	Impianti industriali meccanici	1
I110	Impianti industriali meccanici	
I153	Impianti chimici	
I190	Sistemi elettrici per l'energia	1
I270	Ingegneria ecnomico-gestionale	1
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I270	Ingegneria economico-gestionale	1

Art. 3.

All'art. 168 quale penultimo comma viene inserito il presente.

Per il corso di laurea in ingegneria gestionale vengono sin d'ora indicate, quali annualità obbligatorie aggiuntive, le seguenti:

I270	Ingegneria economico-gestionale	
P011	Analisi economica	
P013	Politica economica	
P021	Economia aziendale	
P022	Economia e tecnica delle aziende industriali	4

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 8 ottobre 1990

Il rettore: BONSEMBIANTE

90A4741

UNIVERSITÀ DI MACERATA

DECRETO RETTORALE 28 settembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, primo comma, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto rettorale n. 729 del 28 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1989, con il quale è stata istituita presso l'Università di Macerata la facoltà di scienze politiche;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adeguare lo statuto dell'Università al dettato del piano per l'Università approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 concernente l'istituzione di un corso di laurea in scienze economiche e bancarie presso la facoltà di scienze politiche di Macerata;

Visto il nuovo ordinamento didattico del corso di laurea in economia bancaria, finanziaria ed assicurativa che sostituisce i precedenti corsi di laurea in scienze economiche e bancarie e scienze bancarie ed assicurative di cui rispettivamente alle tabelle VIII-*bis* e VIII-*ter* dell'ordinamento didattico universitario;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di scienze politiche del 28 marzo 1990 e del 5 luglio 1990;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del 4 aprile 1990 e del 27 settembre 1990;

Viste le delibere del senato accademico del 29 marzo 1990, del 6 aprile 1990, del 23 maggio 1990 e del 28 giugno 1990;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 18 luglio 1990;

Viste le nuove proposte di modifica di statuto formulate dagli organi accademici di questa Università in aderenza al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella succitata seduta;

Accertata l'esistenza delle strutture per l'attivazione del nuovo corso di laurea in economia bancaria, finanziaria ed assicurativa - indirizzo in economia bancaria, fino dall'anno accademico 1990-91, ferma restando la validità della proposta di attivare anche gli altri due indirizzi dello stesso corso di laurea non appena accertata — come richiesto dal Consiglio universitario nazionale — l'esistenza delle strutture necessarie;

Accertata l'esistenza dal 1° novembre 1991 delle strutture per l'attivazione del nuovo indirizzo politico internazionale afferente al corso di laurea in scienze politiche;

Considerata la non accertata possibilità di ricoprire con il personale docente attualmente disponibile i nuovi insegnamenti fondamentali del biennio propedeutico ed i nuovi insegnamenti caratterizzanti gli indirizzi attualmente esistenti (indirizzo politico-amministrativo e indirizzo politico-economico), così come previsto nella proposta di nuovo statuto, e valutata quindi l'opportunità di soprassedere temporaneamente alla modifica di statuto per quanto riguarda il biennio propedeutico e gli indirizzi già esistenti del corso di laurea in scienze politiche;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 dello statuto dell'Università di Macerata è così sostituito:

«L'Università di Macerta è costituita dalle facoltà di giurisprudenza, scienze politiche e di lettere e filosofia».

Nell'art. 5, primo comma, dopo le parole «facoltà di giurisprudenza» sono aggiunte le parole «, della facoltà di scienze politiche».

Dopo l'art. 16 le parole «corso di laurea in scienze politiche» sono sostituite con le parole: «Titolo IV: facoltà di scienze politiche».

All'art. 17 i primi due commi sono sopressi e sostituiti con i seguenti:

«La facoltà di scienze politiche è costituita dal corso di laurea in scienze politiche e dal corso di laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa, e conferisce le relative lauree con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.

Corso di laurea in scienze politiche

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni, con un biennio propedeutico comune ed un biennio di specializzazione ordinato secondo i seguenti indirizzi:

a) politico-amministrativo;
b) politico-economico;
c) politico-internazionale.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il biennio propedeutico comprende nove insegnamenti obbligatori.».

Allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti commi:

«Lo studente potrà aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico non più di tre insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione, indicati nel presente statuto, a seconda dell'indirizzo prescelto.

Tali insegnamenti, anticipati al biennio propedeutico, vanno detratti dal numero di insegnamenti del biennio di specializzazione.

Non possono essere anticipati gli insegnamenti a scelta dello studente».

Nell'art. 18 viene aggiunto il seguente punto:

«*C)* Indirizzo politico-internazionale - Sono insegnamenti obbligatori:

1) diritto delle Comunità europee;
2) diritto internazionale;
3) storia contemporanea;
4) organizzazione internazionale;
5) storia dei trattati e politica internazionale;
6) politica economica e finanziaria II.

Sono insegnamenti facoltativi, nell'ambito dei quali la facoltà si riserva di pubblicare annualmente l'elenco di quelli fra cui lo studente è tenuto a scegliere i corsi da frequentare e gli esami da sostenere per almeno quattro materie:

1) diritto amministrativo internazionale;
2) diritto anglo-americano;
3) storia dell'America latina;
4) diritto diplomatico e consolare;
5) diritto internazionale e comunitario del lavoro;
6) diritto internazionale privato e processuale;
7) diritto processuale comunitario;
8) diritto commerciale comunitario;
9) economia della Comunità europea;
10) diritto agrario comunitario;
11) istituzioni giuridiche comparate;
12) relazioni internazionali;
13) organizzazione economica internazionale;
14) storia dell'integrazione europea;
15) storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici.

Gli insegnamenti sia obbligatori, sia a scelta dello studente, possono con decisione della facoltà, essere mutuati da altre facoltà».

Gli articoli dal 19 al 24 sono sostituiti con i seguenti:

Art. 19. — Il biennio di specializzazione si svolge secondo piani di studio predisposti dal consiglio di corso di laurea sulla base dell'elenco delle materie di insegnamento per ogni indirizzo. Tale elenco non può comprendere, per ogni indirizzo, più di quindici insegnamenti annuali.

Di questi, sei sono fissati come obbligatori per tutti gli studenti dell'indirizzo, altri quattro saranno scelti dallo studente nell'ambito dei restanti insegnamenti del suddetto elenco predisposto dalla facoltà all'inizio di ogni anno accademico.

Negli insegnamenti a scelta dello studente possono essere compresi al massimo due insegnamenti impartiti in altri indirizzi o corsi di laurea della facoltà, oppure in altre facoltà dell'Università, purché questi ultimi siano congeniali all'indirizzo prescelto, secondo il giudizio espresso dal consiglio di corso di laurea.

Art. 20. — Durante i quattro anni lo studente deve frequentare e sostenere gli esami in almeno due lingue, una nel biennio propedeutico e l'altra in quello di specializzazione.

Una delle due lingue deve essere:

1) lingua francese;
2) lingua inglese;
3) lingua spagnola;
4) lingua tedesca.

Per la seconda lingua è consentita la scelta, oltre che tra le lingue di cui al secondo comma, anche tra quelle che potranno essere attivate dalla facoltà nell'ambito del seguente elenco:

1) lingua araba;
2) lingua cinese;
3) lingua portoghese;
4) lingua giapponese;
5) lingua russa.

Per la seconda lingua è consentita la scelta anche fra quelle insegnate effettivamente nelle altre facoltà dell'Ateneo purché non siano insegnate nella facoltà di scienze politiche. Tale lingua non verrà computata nei due insegnamenti che, a norma dell'art. 19, del presente statuto, possono essere scelti fra gli insegnamenti di altre facoltà dell'Università di Macerata.

Art. 21. — Ai fini dell'approvazione dei piani di studio, la propedeuticità degli esami di profitto è stabilita annualmente dal consiglio di corso di laurea.

Il consiglio di corso di laurea può individuare tra le materie indicate quali propedeutiche anche insegnamenti impartiti in altre facoltà.

Gli esami indicati come successivi possono essere sostenuti nella stessa sessione in cui sono superati gli esami propedeutici.

Art. 22. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami relativi ad almeno diciannove corsi annuali e cioè di tutti gli insegnamenti fondamentali e di tre o quattro insegnamenti scelti tra i facoltativi a seconda dell'indirizzo da lui seguito oltre ai due insegnamenti di lingua.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su disciplina relativamente alla quale sia stato sostenuto l'esame.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.

Art. 23. — I laureati di altro corso di laurea o di altra facoltà, che aspirino al conseguimento della laurea in scienze politiche, possono ottenere un'abbreviazione di corso qualora gli insegnamenti precedentemente seguiti e gli esami superati siano valutabili ai fini dell'abbreviazione del corso stesso. La facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere ammessi e il numero minimo degli insegnamenti da seguire.

Art. 24. — In attesa della costituzione dei dipartimenti, gli insegnamenti previsti nel piano di studio della facoltà di scienze politiche si avvalgono degli istituti costituiti presso la facoltà di giurisprudenza.

Dopo l'art. 24 sono inseriti la dizione:

«Corso di laurea in economia bancaria, finanziaria ed assicurativa»,

nonchè i seguenti articoli, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi:

Art. 25. — La durata del corso degli studi per la laurea in economia bancaria, finanziaria ed assicurativa indirizzo in economia bancaria, è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Si applicano le norme di cui all'art. 23 per quanto riguarda le iscrizioni di laureati in altri corsi di laurea o di altre facoltà.

Il primo biennio comprende otto insegnamenti istituzionali obbligatori, due insegnamenti caratterizzanti l'indirizzo e due insegnamenti a scelta fra quelli indicati secondo le modalità di cui all'art. 27.

Sono insegnamenti istituzionali obbligatori per il primo biennio:

Area aziendale:

1) ragioneria;
2) economia aziendale.

Area economica:

3) economia politica I;
4) economia politica II.

Area matematico-statistica:

5) matematica generale;
6) statistica.

Area giuridica:

7) istituzioni di diritto privato;
8) istituzioni di diritto pubblico.

Sono insegnamenti caratterizzanti l'indirizzo in economia bancaria obbligatori per il primo biennio:

9) economia delle aziende di credito;
10) economia monetaria e creditizia.

Gli insegnamenti caratterizzanti possono con decisione del consiglio di corso di laurea formare anche oggetto di più corsi annuali o semestrali in aggiunta al primo.

Art. 26. — Il secondo biennio dell'indirizzo in economia bancaria si svolge secondo piani di studio predisposti dal consiglio di corso di laurea sulla base dell'elenco degli insegnamenti impartiti per ciascuna area disciplinare.

Di questi, sono obbligatori:

1) tecnica bancaria;
2) legislazione bancaria;
3) diritto bancario;
4) mercati monetari e finanziari;
5) politica economica;
6) diritto commerciale.

Altri sei saranno scelti dallo studente nell'ambito dei restanti insegnamenti, con il vincolo dell'inclusione di almeno un insegnamento per ciascuna area disciplinare.

Negli insegnamenti a scelta dello studente possono essere compresi tre insegnamenti annuali impartiti nel corso di laurea in scienze politiche ovvero in altra facoltà dell'Università, purché questi ultimi siano congeniali al piano di studi, secondo il giudizio espresso dal consiglio di corso di laurea.

Art. 27 — Gli insegnamenti nell'ambito dei quali sono attivati quelli che lo studente è tenuto a frequentare almeno nel numero di otto sono i seguenti:

A) Area economica:

1) economia internazionale;
2) politica economica e scienza delle finanze;
3) economia applicata;
4) storia delle dottrine economiche e finanziarie;
5) organizzazione finanziaria internazionale;
6) elementi di economia e di econometria;
7) teoria e politica monetaria internazionale;
8) economia del rischio e delle assicurazioni;
9) storia economica contemporanea.

B) Area aziendale:

1) amministrazione e controllo delle imprese bancarie;
2) amministrazione e controllo degli intermediari finanziari;
3) amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione;
4) finanza aziendale;
5) tecnica bancaria e professionale;
6) tecnica dei cambi;
7) tecnica degli scambi internazionali;
8) tecnica del mercato mobiliare;
9) tecnica dei finanziamenti aziendali;
10) costi e ricavi bancari.

C) Area matematico-statistica:

1) matematica finanziaria;
2) teoria del rischio;
3) statistica (corso avanzato);
4) matematica per economisti;
5) statistica assicurativa;
6) tecnica attuariale delle assicurazioni sociali.

D) Area giuridica:

1) diritto pubblico dell'economia;
2) diritto privato dell'economia;
3) diritto pubblico generale;
4) diritto penale commerciale;
5) tecnica e legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Per ciascuna area saranno attivati non meno di quattro insegnamenti annuali o un numero equivalente di semestrali.

Gli insegnamenti sia obbligatori sia a scelta dello studente possono con decisione della facoltà essere mutuati da altre facoltà.

Art. 28. — Ai fini dell'approvazione dei piani di studio, la propedeuticità degli esami di profitto è stabilita annualmente dal consiglio di corso di laurea.

Gli esami indicati come successivi possono essere sostenuti nella stessa sessione in cui sono superati gli esami propedeutici.

Art. 29. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami annuali relativi ad almeno ventiquattro insegnamenti, oltre ad una prova di idoneità in una lingua straniera. Il consiglio di corso di laurea può inoltre deliberare che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua e in informatica o in una delle due.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su disciplina relativamente alla quale sia stato sostenuto l'esame.

Art. 30. — Il consiglio di corso di laurea può stabilire quali insegnamenti devono essere svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali, intendendosi come tali quelli con un numero di ore di lezione pari a metà di un corso annuale. Uno stesso insegnamento può essere svolto in due corsi semestrali con distinte prove di esame.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali, così come tra i rispettivi esami o prove di idoneità. Per gli insegnamenti istituzionali e per un massimo di tre caratterizzanti è ammessa l'articolazione in corsi semestrali, ma non la sostituzione con discipline diverse.

Gli insegnamenti istituzionale e caratterizzanti possono formare oggetto anche di più corsi annuali o semestrali in aggiunta al primo.

Gli insegnamenti in lingue possono essere articolati su due o tre corsi annuali.

Ogni corso comporta un esame di profitto; ogni corso di lingua comporta una prova di idoneità.

Nel rispetto delle leggi vigenti il consiglio di facoltà stabilisce le modalità degli esami di profitto e di diploma e delle prove di idoneità.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

In caso di ammissione di corsi semestrali, rimane fermo per la facoltà l'obbligo di attivare e per lo studente l'obbligo di sostenere, rispettivamente, un numero di corsi e di esami equivalente a quello minimo previsto dall'ordinamento in base al criterio di sostituire un corso ed esame annuale con due corsi ed esami semestrali.

Il consiglio di corso di laurea può stabilire che fino a due corsi annuali o quattro semestrali previsti nel piano di studio del secondo biennio possono essere svolti in forma di corsi integrati, tenuti da diversi docenti per un numero complessivamente uguale di ore, che faranno tutti parte della commissione d'esame.

Art. 2.

Gli attuali titoli IV e V sono sostituiti con il V e VI e viene conseguentemente modificata la successiva numerazione degli articoli.

Art. 3.

Il corso di laurea in economia bancaria, finanziaria ed assicurativa - indirizzo in economia bancaria, è attivato dal 1° novembre 1990, con l'attivazione del primo anno di corso

L'indirizzo politico internazionale del corso di laurea in scienze politiche è attivato dal 1° novembre 1991.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Macerata, 28 settembre 1990

Il rettore

90A4739

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 1° ottobre 1990 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Manuel Atria Rawlins, console generale della Repubblica del Cile a Milano;

José Lourenco Pereira de Sousa Sarmento, console generale della Repubblica del Portogallo a Milano;

Mario Marzorati Sonvico, console onorario della Repubblica di El Salvador a Milano;

Francesco Evasio Pietro Fico, console generale onorario della Repubblica di El Salvador a Torino.

90A4744

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 2 novembre 1990 è stato revocato il decreto ministeriale 4 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1990, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Critelli Pasquale alla sede di Catanzaro.

90A4757

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1990 è stato disposto lo scioglimento d'ufficio, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile della società cooperativa «Cooperativa operaia di consumo a responsabilità limitata», con sede in Orbassano (Torino), già sciolta d'ufficio con nomina di liquidatore con precedente decreto ministeriale del 21 marzo 1980.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1990 è stato disposto lo scioglimento d'ufficio, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile della società cooperativa «Campora agricola - Società cooperativa a r.l.», con sede in Campora S. Giovanni di Amantea (Cosenza), già sciolta d'ufficio con nomina di liquidatore con precedente decreto ministeriale del 3 dicembre 1976.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1990 è stato disposto lo scioglimento d'ufficio, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile della società cooperativa agricola « La Rinascita» a r.l., con sede in Villanova Monteleone (Sassari), già sciolta d'ufficio con nomina di liquidatore con precedente decreto ministeriale del 10 marzo 1964.

90A4772

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso concernente la disponibilità dei dati relativi alla ricerca mineraria di base

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 752 del 6 ottobre 1982, si comunica che presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, nonché presso gli uffici minerari competenti, sono disponibili i dati relativi alla ricerca di base nelle zone a fianco indicate:

distretto minerario di Grosseto per i dati acquisiti con la convenzione «Area massetana settentrionale - zona della Toscana marittima ed insulare»;

distretto minerario di Milano e ufficio minerario della provincia autonoma di Bolzano per i dati acquisiti con la convenzione «Definizione del potenziale metallifero dell'austroalpino delle Alpi centro-orientali - zona alpina centrale»;

distretto minerario di Padova per i dati acquisiti con la convenzione «Valutazione del potenziale metallifero dell'austroalpino delle Alpi paleocarniche - zona alpina centrale e zona alpina orientale».

Nota: Per la definizione delle zone si è fatto riferimento ai programmi quinquennali in materia di aggiornamento ed integrazione delle conoscenze sulle risorse minerarie nazionali approvati dal CIPI (deliberazione 22 dicembre 1983).

90A4745

MINISTERO DEI TRASPORTI

Determinazione dell'indennità spettante all'amministratore straordinario dell'Ente ferrovie dello Stato

Con decreto 25 settembre 1990 del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, l'indennità spettante all'avv. Antonio Lorenzo Necci, nominato amministratore straordinario dell'Ente ferrovie dello Stato con decreto del Presidente della Repunbblica 15 giugno 1990, è determinata nella misura annua lorda di lire duecentocinquanta milioni.

90A4759

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Rinnovo del Consiglio nazionale per l'ambiente per il triennio 1990-92

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1990, registro n. 2 Ambiente, foglio n. 319, sulla proposta del Ministro dell'ambiente, il Consiglio nazionale per l'ambiente è stato rinnovato, per il triennio 1990-92, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere *A), B), C* e *D)*, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

90A4760

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 ottobre 1990

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 18 ottobre 1990 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 ottobre 1990, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 30 gennaio 1991 è di L. 97,30, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 30 aprile 1991 è di L. 94,65 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 ottobre 1991 è di L. 89,05, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

90A4789

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 2 6 1 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000